

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta dell'8/01/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 1/04/2014 con una finanziaria alla quale è subentrato l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, dopo 48 rate sulle 120 complessive, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni. Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di euro 1.154,27 a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali e spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, afferma che: parte ricorrente ha sottoscritto il contratto di finanziamento in controversia in data 28/03/2014, da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 242,00 ciascuna ed estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 48, come indicato nel conteggio estintivo del 30/04/2018; ha rimborsato in epoca antecedente al reclamo, la somma di € 747,54, a titolo di commissioni di gestione; il ricorso è irricevibile in quanto si demanda all'ABF una attività consulenziale; il contratto indica correttamente le voci di costo, distinguendo gli oneri *upfront* da quelli *recurring* e, in riferimento a questi ultimi, in caso di estinzione anticipata sono indicati i criteri di calcolo del relativo rimborso. L'intermediario, pertanto, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.



DIRITTO

Il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), rileva che, in forza di norme e principi generali applicabili al caso di specie, le sole commissioni di gestione (spese di istruttoria e commissioni di attivazione e rete esterna sono da ritenersi *upfront*), devono qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c..

Si fa presente che nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" ed ancora "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Sulla base di quanto sopra esposto e in linea con il citato orientamento condiviso dai Collegi territoriali, respinte le eccezioni dell'intermediario, il Collegio reputa che, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 696,94, come risulta dalla seguente tabella:

Importo del prestito	€ 22.607,41	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	242,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/06/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,61%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale	Importo	Rimborsi già	Residuo
Oneri sostenuti			Import	Natura Offere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo	
Commissioni di gestione			1.265,30	Recurring	60,00%	709,18	747,54	-38,36	
Commissioni di attivazione			873,59	Upfront	38,61%	337,30		337,30	
Spese istruttoria/no	otifica			450,00	Upfront	38,61%	173,75		173,75
Commissione rete	esterna			580,80	Upfront	38,61%	224,25		224,25
			Totale	3.169,69					696,94

L'importo come sopra calcolato differisce da quello oggetto di domanda (€ 1.154,27), in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front* ha precisato che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi



territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie in via negoziale. effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". (Decisione n. 26525/19 del 17.12.2019). Il Collegio accoglie quindi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13). Il Collegio, infine, non accoglie la domanda di parte ricorrente relativa alle spese legali, attesa, per un verso, la natura seriale del ricorso e, per altro verso, la circostanza che l'assistenza legale non risulta necessaria nel procedimento dinanzi all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 696,94, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA